

FONDO CREDITO NUOVE IMPRESE (FCNI): [FAQ AGGIORNATE AL 25/11/2025](#)

1. D: Si chiede se una ditta costituita il 04/11/2022 e con data inizio attività il 15/11/2022 potrebbe partecipare al bando in oggetto

R Buongiorno, possono partecipare le imprese costituite da non oltre 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

L'impresa è stata costituita il 04.11.2022.

Il primo sportello per la presentazione della domanda sarà aperto a partire dalle ore 11:00 del 03/12/2025 fino alle ore 11:00 del 15/02/2026, con precaricamento dalle ore 11:00 19/11/2025, quindi alla data di presentazione l'impresa avrebbe superato i 36 mesi previsti e non può partecipare.

Nel caso in cui avesse avuto un contributo a valere sull'avviso di creazione di impresa della Regione Marche fondi POC 2014/2020 (Avviso DDPF n. 995/SIP/2022) c'è una deroga per le imprese costituite dal 1° ottobre 2022, per cui può presentare domanda nello sportello 2025

2. D: per il bando in oggetto si richiede se sia ammissibile una startup costituita da meno di 24 mesi che è stata finanziata nell'ambito del bando "PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.1– AZIONE 1.1.6 – Intervento 1.1.6.1 – Sostegno a progetti di avvio e primo investimento, consolidamento o sviluppo in rete delle start up innovative e creative

R Sì è ammissibile. Se presenta domanda nel primo sportello, l'impresa risulta costituita da non oltre 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Le invio il link al quale accedere per presentare la domanda e dove troverà anche tutti i recapiti dell'ente gestore per maggiori informazioni

<https://www.creditofuturomarche.it/bandi/fondo-credito-nuove-imprese-piccoli-prestiti-agevolati-a-nuove-imprese/>

3. D: i due bandi (startup innovative e fondo nuovo credito) sono cumulabili?

R Sì, come stabilito dal bando

Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente Avviso è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato (Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., art. 22) dalla Commissione Europea

4. D: una ditta neocostituita non ancora attiva, potrebbe partecipare al bando per acquistare un locale visto che si tratta di un bar e per renderla attiva abbiamo bisogno del locale?

La ditta ha la partita iva ma la visura NON attiva può partecipare al bando?

R.: Art. 4.2 del bando

Le imprese devono, al momento della presentazione della domanda essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al Registro delle Imprese e/o nel

Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente, ad eccezione dei "lavoratori autonomi con Partita IVA non iscritti al Registro delle Imprese" e dei "liberi professionisti titolari di Partita IVA",

una volta resa attiva, può presentare la domanda in uno dei seguenti sportelli

Sportelli	Pre-caricamento	Apertura	Chiusura
1° sportello	ore 11:00 del 19.11.2025	Ore 11:00 del 03.12.2025	ore 11:00 del 15.02.2026
2° sportello	ore 11:00 del 25.01.2027	Ore 11:00 del 08.02.2027	ore 11:00 del 12.04.2027
3° sportello	ore 11:00 del 24.01.2028	Ore 11:00 del 07.02.2028	ore 11:00 del 07.04.2028
4° sportello	ore 11:00 del 22.01.2029	Ore 11:00 del 05.02.2029	ore 11:00 del 09.04.2029

5. D: In base a quanto indicato nell'avviso, le imprese o i liberi professionisti costituiti:

- a seguito di erogazione di risorse del POC Marche 2014/2020, a partire dal 1° ottobre 2022, e
- a seguito di erogazione di risorse del FSE+ 2021/2027, a partire dal 3 maggio 2023,

possono presentare domanda esclusivamente sullo sportello della prima annualità 2025, in deroga al limite dei 36 mesi dalla costituzione.

Alla luce di tale previsione, si richiede cortesemente di sapere:

1. se e come tale deroga incida sull'attribuzione del punteggio relativo all'anzianità dell'impresa/libero professionista;
2. quale punteggio venga attribuito ai soggetti che, pur potendo accedere in deroga, risultano avere più di 36 mesi di costituzione alla data di presentazione della domanda;
3. se la deroga comporti un trattamento equiparato a quello delle imprese costituite entro 36 mesi o una valutazione distinta ai fini della graduatoria.

R: la deroga non incide sull'attribuzione del punteggio. I punteggi vengono attribuiti in base agli indicatori di cui al punto 12.1. dell'Avviso. In articolare verrà attribuito un punteggio sull'indicatore 1 " impresa proponente" in base all'anzianità della stessa

6. Un'impresa individuale di commercio al dettaglio di libri, nuovi ed usati, che rientra nei parametri stabiliti dal Fondo Nuovo Credito, necessita di acquistare un nuovo autocarro, quale bene strumentale per l'esercizio della propria attività (trasporto libri ed altri beni connessi all'attività di libreria).

Tale autocarro, bene strumentale, può essere considerato un investimento ammissibile ai fini della richiesta del finanziamento agevolato Fondo Nuovo Credito?

7. Si chiede se per una società tra professionisti (comunque Srl) è ammesso l'acquisto di un'automobile

R: Tale casistica può essere considerata una spesa ammissibile a condizione che tale acquisto venga classificato contabilmente come investimento (ad esempio nelle immobilizzazioni materiali per le imprese in contabilità ordinaria) e che esso sia incontrovertibilmente legato agli obiettivi produttivi dell'impresa). È escluso l'uso promiscuo.

8. **D:** Nel caso in cui un'impresa, attualmente operante con codice **ATECO 56.30** (bar e altri esercizi simili senza cucina), intenda **realizzare lavori e avviare un'attività di affittacamere**.
In particolare, si chiede conferma su quanto segue:

- a) se, trattandosi di un'attività **non prevista dall'attuale codice ATECO**, sia necessario **integrare la Partita IVA esistente con il nuovo codice ATECO** relativo all'attività di affittacamere;

R. Sì, è necessario integrare il codice ATECO dell'affittacamere entro la data di presentazione della domanda (03/12/2025)

- b) se, qualora l'attività venga svolta in **una sede diversa dalla principale**, sia obbligatorio procedere anche con l'**apertura di un'unità locale**;

R. Sì, se l'investimento viene realizzato in un'altra unità locale diversa dalla principale. L'unità locale comunque deve essere in uno dei comuni della regione Marche

- c) se eventuali **lavori di ristrutturazione** finalizzati all'avvio dell'attività di affittacamere possano essere considerati **ammissibili ai fini di bandi o finanziamenti agevolati** solo dopo l'aggiornamento dei dati presso l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio.

R: sì

9. **D:** Sono in fase di costituzione di una nuova impresa nella Regione Marche (rientro quindi nel requisito dei 36 mesi) e sono interessato a presentare domanda per il finanziamento.
Il mio Codice ATECO è il seguente: 46.90.00 – Commercio all'ingrosso non specializzato.
Specifico che la mia attività consiste esclusivamente nell'intermediazione commerciale. Non manipolo, stocco né vendo direttamente al dettaglio i prodotti. La mia intermediazione riguarda anche **la compravendita di bevande alcoliche** (tra aziende all'ingrosso).

Dato che l'Avviso rimanda all'ammissibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 (regime de minimis), chiedo cortesemente una conferma sull'ammissibilità della mia impresa.

Nello specifico, vorrei sapere se un'attività di intermediazione commerciale (ATECO 46.90.00) che include prodotti alcolici rientra tra i settori esclusi ai sensi del suddetto regolamento de minimis e, di conseguenza, se la mia impresa può accedere al Fondo FCNI.

R: Nel nuovo Regolamento (UE) 2023/2831, all'articolo 1, paragrafo 1, vengono elencati i settori ai quali non si applicano gli aiuti de minimis. Tra le esclusioni non compare la commercializzazione di prodotti alcolici.

Le esclusioni riguardano invece, tra gli altri:

- *la pesca e acquacoltura (regolamento UE 1379/2013);*
- *la produzione primaria di prodotti agricoli;*
- *il settore del carbone;*
- *le imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;*
- *aiuti legati all'esportazione o condizionati all'uso di prodotti nazionali rispetto a importati.*

Quindi l'esclusione si riferisce espressamente al tabacco, non all'alcol.

10. D: Il bando indica che la data di riferimento per l'anzianità del proponente è quella risultante dal servizio "Verifica Partita IVA" dell'Agenzia delle Entrate, che, in questo caso riporta 03/01/2011. Tuttavia, **dalla visura storica risulta che la ditta individuale è stata iscritta il 22/09/2025**, pur essendo lo stesso soggetto già operativo come libero professionista con la medesima Partita IVA. Chiedo cortesemente di confermare quale data debba essere considerata ai fini della valutazione del bando.

R: L'art. 4.2 del bando stabilisce che "nel caso di imprese, essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al Registro delle Imprese e/o nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente, ad eccezione dei "lavoratori autonomi con Partita IVA non iscritti al Registro delle Imprese" e dei "liberi professionisti titolari di Partita IVA."". Quindi, in questo caso, in cui lui prima era un libero professionista che ha acquisito la partita IVA e poi iscrivendosi alla CCCIAA il 22.09.2025 è diventato ditta individuale, fa fede l'iscrizione alla camera di commercio.

11. D: Le imprese che possono presentare domanda in virtù della deroga prevista per l'Avviso DDPF n. 995/SIP/2022, relativamente all'indicatore 1 "Impresa proponente", che punteggio avranno, considerato che risultano costituite da oltre 36 mesi?

R: Alle suddette imprese verrà attribuito un punteggio pari a 30.

Tale attribuzione è motivata dal fatto che, pur essendo costituite da oltre 36 mesi, tali imprese sono state ammesse in via eccezionale a presentare domanda in virtù della deroga prevista, derivante dalla presenza di due fonti di finanziamento (POC – vecchia programmazione e FSE+ 2021-2027). L'attribuzione del punteggio pari a 30 consente di mantenere un equilibrio valutativo rispetto alle imprese più giovani, riconoscendo al contempo la specificità della deroga.

12. D: CARICAMENTO DOCUMENTI IN PIATTAFORMA

E' possibile modificare le informazioni inserite in fase di precaricamento o i documenti generati, prima di firmarli digitalmente e inviarli il giorno dell'apertura dello sportello?

R: Prima di firmare i documenti si invita a rileggere i file generati alla sezione 6 e verificare l'integrità dei dati inseriti. Qualora le informazioni o i documenti non venissero visualizzati correttamente potete contattare il Soggetto Gestore all'indirizzo e-mail: info@creditofuturomarche.it

13. D: La quota di capitale circolante ammissibile pari al 30% va calcolata sul progetto (max. 62.500,00€) o sul finanziamento (max 50.000,00€)? Esempio compilazione tabella C2 dell'Allegato A3

R: Il limite del 30% deve essere considerato sul valore del progetto.

esempio per aiutare la compilazione nella tabella C.2:

VALORE DEL PROGETTO: 60.000,00€

IMPORTO CONCEDIBILE (80%): 48.000,00€

CAPITALE CIRCOLANTE (MAX 30% DEL VALORE DEL PROGETTO): 18.000,00€

Voce di Spesa	Importo	Fascia di finanziamento	Capitale circolante (%)	Spese antecedenti alla data di approvazione della concessione del finanziamento (%)
SPESE DI MARKETING	€ 10.000,00	(1)	$30\%:18.000,00=X:10.000,00$ 16,67%	
LAVORI E IMPIANTI	€ 40.000,00	(1)	0%	
SPESE PERSONALE (circolante)	€ 8.000,00	(2)	$30\%:18.000,00=X:8.000,00$ 13,33%	
CONSULENZA (circolante)	€ 2.000,00	(2)	NON AMMISSIBILE PERCHE' RAGGIUNTO LIMITE CIRCOLANTE	
SOFTWARE	€ 2.000,00	(2)	AMMISSIBILE PERCHE' NON CIRCOLANTE	

14. per forniture si intende anche l'acquisto di beni destinati alla rivendita (ad esempio un negozio di abbigliamento che acquista uno stock di vestiti oppure una società di noleggio che acquista autovetture)?

Le forniture ammissibili sono quelle necessarie alla produzione o al funzionamento del progetto, mentre gli acquisti di merce destinata esclusivamente alla compravendita potrebbero non rientrare tra i costi eleggibili, salvo che, considerando anche la natura dell'attività di impresa, se ne dimostri la connessione diretta ed incontrovertibile al progetto di investimento presentato.

15. Nel caso in cui una start-up abbia partecipato al Bando Crea Impresa Regione Marche (lo sportello che si è appena chiuso al 31/10/2025) per il quale ancora non sa esito, deve comunque inserire nella domanda di ammissione che ha beneficiato di contributi per la creazione di impresa?

L'opzione corretta è, quelle relativa alle imprese che non hanno beneficiato del contributo.

16. Nel calcolo del punteggio per arrivare a 60 punti c'è anche l'indicatore Investimento in attivi materiali e immateriali $\geq$ all'80%. Maggiore all'80% del totale progetto o dell'importo finanziamento richiesto?

L'indicatore si riferisce all'80% del costo totale del progetto.

17. Nel caso di impresa operante nel commercio all'ingrosso di calzature tra gli investimenti ammissibili possono rientrare: partecipazione a fiere, Studio progettazione (stilista/modellista), Realizzazione stampi calzature per collezione?

Sì, nell'ambito dello stesso progetto di investimento descritto nell'allegato A3.

18. Si chiede se una ditta individuale, effettuato l'investimento, voglia poi chiudere o vendere l'attività entro i 36 mesi dell'investimento. Cosa succede in questo caso?

Si fa riferimento all'articolo 15.2 "obblighi connessi alla stabilità delle operazioni": la ditta non deve cessare o trasferire l'attività fino ad almeno 3 anni dal pagamento dell'ultima rata. qualora tale obbligo non fosse rispettato, il rimborso dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

19. In riferimento alla misura di cui all'oggetto si richiede di sapere se le voci di spesa da indicare siano al netto oppure comprensive di Iva.

Le voci di spesa da indicare devono essere riportate al netto di IVA

20. Con riferimento al bando FCNI tra le spese ammissibili per un'attività con codice ATECO 56.11.12 (ristorante, pizzeria, rosticceria), è considerabile ammissibile un investimento relativo all'installazione di un impianto fotovoltaico?

Si può considerare spesa ammissibile

21. il Bando in oggetto prevede all'art. 4.2 - Requisiti di ammissibilità, comma 4, la possibilità per le imprese richiedenti di impegnarsi a stabilire la sede dell'investimento nel territorio della Regione Marche entro la data della prima erogazione. Pertanto, da questa definizione è possibile desumere che l'unità locale sede dell'investimento possa essere censita in CCIAA anche successivamente all'invio della domanda, purché prima della prima erogazione.

Viceversa, tra le FAQ ad oggi pubblicate, la numero 8 prevede che nel caso di un'attività non prevista dall'attuale codice ATECO, sia necessario integrare la Partita IVA esistente con il nuovo codice ATECO relativo alla nuova attività svolta. Va da sé che all'impresa richiedente venga richiesta l'apertura di una nuova unità locale (attiva o inattiva) ad hoc per lo svolgimento della nuova attività prima dell'invio della domanda di finanziamento.

Nella fattispecie, si chiede pertanto se nel caso di un bar che svolge anche attività di ristorazione (attuale codice ATECO 56.30.0 primario e 56.11.11 secondario) che voglia aprire nelle vicinanze una nuova attività di ristorazione (futuro codice ATECO 56.11.11 - stesso settore di attività ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE), se anch'esso sia obbligato ad aprire una nuova unità locale (inattiva) prima dell'invio della domanda di finanziamento. Nel caso specifico, si ribadisce che ad oggi l'impresa ha già come codice ATECO (secondario) il medesimo codice che interesserà l'unità locale di prossima apertura non ancora censita.

L'impresa richiedente ha già come codice ATECO secondario lo stesso codice che interesserà la nuova unità locale (56.11.11).

22. Poiché il codice ATECO della nuova attività è già presente nella Partita IVA dell'impresa, non risulta necessario aprire preventivamente una nuova unità locale prima dell'invio della domanda, purché l'unità venga effettivamente attivata entro la data della prima erogazione, in linea con quanto previsto dall'art. 4.2 del Bando.

L'impresa può presentare la domanda senza l'apertura preventiva della nuova unità locale, rispettando comunque l'impegno ad attivarla prima della prima erogazione del finanziamento.

Si chiede se ammissibile al Fondo Credito nuove imprese la richiesta di un'azienda, costituita da meno di 36 mesi ed attiva, che ha come obiettivo l'apertura di una nuova sede (sempre nella regione Marche) in aggiunta alla principale. Nella nuova sede verrà svolta la stessa attività della sede principale, ma la sua apertura avverrà dopo la realizzazione del programma di spesa oggetto della domanda di agevolazione. Pertanto, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, la nuova sede non è ancora inserita come unità locale in camera di commercio.

Si ritiene questo progetto ammissibile solo se la nuova sede sarà censita in visura prima della prima erogazione (art. 4.2).

23. relativamente al bando in oggetto si chiede un chiarimento rispetto alla voce di spesa lettera g) par 6.2 - Acquisto Software.

Possono rientrare in questa voce le spese per acquisto di Licenza Software? Si tratterebbe di un costo che non verrebbe inserito a cespite.

La spesa è ammissibile ma classificabile come capitale circolante (attenzione al limite del 30% del progetto ammissibile).

24. 1. Trattandosi di prestito a tasso zero qualora venisse fatta richiesta di incentivo in Regime De Minimis, come si quantifica l'importo del contributo da considerare ai fini del calcolo del massimale dei 300.000 euro nel triennio? (come da Registro Nazionale degli Aiuti)?

Nel caso di prestito a tasso zero con aiuto concesso in regime de minimis, nel Registro Nazionale degli Aiuti non va registrato l'intero importo del finanziamento, ma il relativo Valore Equivalente del Sovvenzionamento (VES). Il VES corrisponde al valore attualizzato degli interessi che l'impresa avrebbe pagato al tasso di riferimento UE rispetto al tasso effettivamente applicato (pari a zero). Tale importo è quello che concorre al limite dei 300.000 euro nel triennio.»

25. 2. Il bando sembra prevedere la possibilità di richiedere il contributo o in Regime De Minimis (qualora l'investimento fosse in parte già avviato a partire dal 1° gennaio 2025) o In Regime di Esenzione (per investimenti da avviare). Quest'ultima eventualità è prevista solo per le stat up?

È prevista per tutte le imprese e liberi professionisti che fanno domanda di finanziamento

26. In relazione alla possibilità di cumulo di questa domanda con altre agevolazioni, per i medesimi costi ammissibili, è possibile presentare ulteriore richiesta solo su bandi che non siano Aiuti di Stato fino alla copertura massima del 100%? Mentre è esclusa la possibilità di cumulo con bandi come quello della Sabatini (considerata Aiuto di Stato)?

Per quanto riguarda il cumulo con altre agevolazioni sui medesimi costi ammissibili, è possibile il cumulo se entrambi le basi giuridiche (bandi) lo permettono e nel rispetto delle loro disposizioni attuative

27. Sulla questione dell'incremento occupazionale quale criterio per l'ottenimento di punteggio come ci si deve regolare? Trattasi di incremento conseguente all'investimento? E deve essere dimostrato in fase di rendiconto? E quale potrebbe essere il dato di riferimento per dimostrare l'incremento? Gli ULA oppure il numero di dipendenti in forza alla data di presentazione della domanda?

Se fa riferimento all'art. 12.2 Criteri di valutazione dei progetti, non si parla di incremento di occupazionale ma di n. di occupati (dipendenti) pertanto il punteggio attribuito sarà il seguente

n. occupati $\geq 1 = 3$ (ponderato 10)

n. occupati $< 1 = 2$ (ponderato 6,67)